



# Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

## Edizione di mercoledì 13 Maggio 2020

### CASI OPERATIVI

**Le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni paradisiache**  
di EVOLUTION

### AGEVOLAZIONI

**Decreto Rilancio: credito d'imposta per canoni di locazione di immobili non abitativi**  
di Debora Reverberi

### CRISI D'IMPRESA

**Concordati preventivi “con riserva”: proroga dei termini**  
di Francesca Dal Porto

### ADEMPIMENTI

**Misuratori fiscali e registratori telematici: le risposte dell'Agenzia**  
di Gennaro Napolitano

### OPERAZIONI STRAORDINARIE

**Il credito di imposta a fronte di tributi ibridi**  
di Ennio Vial

### HOSPITALITY

**La gestione del danno da vacanza rovinata**  
di Leonardo Pietrobon

## CASI OPERATIVI

### **Le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni paradisiache**

di EVOLUTION

Master di specializzazione

## LE NUOVE HOLDING: PROFILI FISCALI E UTILIZZI

Scopri le sedi in programmazione >

***Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società localizzate in paradisi fiscali sono sempre tassate in misura integrale?***

La questione risulta particolarmente complessa in quanto si deve rilevare un disallineamento, per certi versi inspiegabile, tra la disciplina che interessa i dividendi e quella che invece interessa le partecipazioni.

In tema di dividendi, infatti, l'articolo 1, comma 1007, L.205/2017 ha stabilito che, se un utile matura in un momento in cui la società estera è da considerarsi white list in base alle regole vigenti pro tempore, quell'utile sarà per sempre white list al momento della distribuzione, anche qualora la società risultasse paradisiaca.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)

## AGEVOLAZIONI

### **Decreto Rilancio: credito d'imposta per canoni di locazione di immobili non abitativi**

di Debora Reverberi

Seminario Digital di 3 ore

### **NOVITÀ IVA IN TEMA DI CESSIONI INTRACOMUNITARIE ED E-COMMERCE**

La bozza del c.d. "Decreto Rilancio" prevede, all'articolo 31, un **credito d'imposta per canoni di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di determinate attività.**

**L'ambito applicativo soggettivo** del nuovo credito d'imposta comprende i seguenti beneficiari, a condizione che abbiano conseguito **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente:**

- esercenti attività d'**impresa**;
- esercenti **arti e professioni**.

Il credito d'imposta è riconosciuto in particolare **alle strutture alberghiere indipendentemente dall'ammontare del volume d'affari del periodo d'imposta precedente.**

L'agevolazione si applica inoltre **agli enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo **destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.**

**L'ambito applicativo oggettivo** del credito d'imposta comprende gli **immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento delle seguenti attività:**

- industriale;
- commerciale;
- artigianale;
- agricola;
- di interesse turistico;

- di esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- di svolgimento dell'attività istituzionale per gli enti non commerciali.

**L'intensità del credito d'imposta è diversamente modulata in funzione del contratto** in dipendenza del quale l'immobile è nella disponibilità del soggetto beneficiario:

- in caso di **contratti di locazione, leasing e concessione di immobili** spetta un **credito d'imposta pari al 60 % del canone mensile versato**;
- in caso di **contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività, spetta un **credito d'imposta pari al 30% del canone mensile versato**.

**L'importo dei canoni** su cui calcolare il credito d'imposta corrisponde al **quantum versato con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020**.

La spettanza dell'agevolazione ai **soggetti locatari esercenti attività economica** è subordinata ad un **test sul fatturato**: il credito d'imposta spetta infatti a condizione che il locatario abbia subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente**.

**Le modalità di fruizione del credito d'imposta** per il locatario contemplano sia la possibilità di **utilizzo diretto**, sia la **facoltà di cessione**:

- **utilizzo in compensazione** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), **previa pagamento dei canoni di riferimento**;
- **utilizzo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa**;
- **cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente** a fronte di uno **sconto** di pari ammontare sul canone da versare;
- **cessione del credito d'imposta ad altri soggetti**, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, **con facoltà di successiva cessione del credito**.

Nel caso in cui il locatario si avvalga della facoltà di **cessione del credito al locatore o concedente**, quest'ultimo può fruire del credito d'imposta con le seguenti modalità:

- **nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto**, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione;
- **in compensazione** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, **a decorrere dal mese successivo alla cessione**.

Il credito d'imposta non è soggetto a limiti di compensazione e **non concorre**:

- **alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi**;
- **al valore della produzione ai fini Irap**;

- ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui all'[articolo 61 Tuir](#);
- ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi di cui all'[articolo 109, comma 5, Tuir](#).

**La parziale sovrapposizione in capo ad alcuni soggetti del beneficio in esame con il credito d'imposta per botteghe e negozi** dell'[articolo 65 D.L. 18/2020](#) (c.d. "Decreto Cura Italia"), convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, ha indotto il legislatore ad introdurre **l'espresso divieto di cumulo in relazione ai canoni di locazione del mese di marzo.**

**Le disposizioni attuative** del credito d'imposta sono infine demandate ad un **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 20 giorni dall'entrata in vigore** del "Decreto Rilancio".

## CRISI D'IMPRESA

### **Concordati preventivi “con riserva”: proroga dei termini**

di Francesca Dal Porto

Master di specializzazione  
**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE  
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**  
Scopri le sedi in programmazione >

L'[articolo 83 D.L. 18/2020](#) (c.d. **“Decreto cura Italia”**) convertito con la **L. 27/2020**, in materia di **misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19**, nell'ambito della giustizia, civile, penale, tributaria e militare, al primo e secondo comma, ha stabilito che **“Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. 2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (...)”**.

Successivamente, l'[articolo 36 D.L. 23/2020](#), c.d. **“Decreto Liquidità”**, entrato in vigore il **9 aprile 2020**, al **comma 1** ha previsto che: **“Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020”**.

Di fatto, sulla base del combinato disposto citato, il decorso di tutti i termini relativi al compimento di qualsiasi atto, nell'ambito dei procedimenti civili e penali, è **sospeso per il periodo che va dal 09.03.2020 all'11.05.2020**. I termini **sono iniziati a decorrere nuovamente a partire dal 12.05.2020**.

Tale sospensione, nel coinvolgere qualsiasi atto nell'ambito dei procedimenti civili e penali, pare riferirsi anche alla **concessione dei termini di cui all'[articolo 161, comma 6, L.F.](#)**.

Ci si riferisce, in particolare, alla **presentazione delle domande di concordato preventivo “con riserva”**: l'[articolo 161, comma 6](#), prevede la possibilità che l'imprenditore depositi il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai **soli bilanci** relativi agli ultimi tre esercizi e all'**elenco nominativo dei creditori, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione**, entro un termine fissato dal giudice con decreto, compreso fra **sessanta e centoventi giorni e prorogabile**, in presenza di giustificati motivi, di **non oltre sessanta giorni**.

**Nel caso in cui il termine, assegnato dal giudice delegato con decreto, per la presentazione del piano, della proposta e di tutta la documentazione mancante, cada in una data successiva al 9**

**marzo 2020, si ritiene dunque che debba operare automaticamente la sospensione del decorso dei termini prevista nei decreti citati e fino all'11.05.2020.**

La stessa Relazione Illustrativa al **D.L. 18/2020**, in riferimento all'**articolo 83**, parla di “**ampissima portata che la sospensione deve avere**” e specifica espressamente che è da intendersi riferita a tutti i procedimenti civili e penali e non solo a quelli in cui sia stato previsto un rinvio di udienza.

L'[\*\*articolo 9, comma 4, D.L. 23/2020\*\*](#) aggiunge che: “*Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica Covid-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.*

Alla luce di tale ulteriore precisazione, ci si chiede in quali casi, per ottenere la proroga del termine di cui all'[\*\*articolo 161, comma 6, L.F.\*\*](#), sia necessario presentare apposita istanza al Tribunale con la necessaria acquisizione del parere del commissario giudiziale. La norma letteralmente fa riferimento ad un termine assegnato che “**sia già stato prorogato dal Tribunale**”.

La fattispecie pare dunque riferirsi all'ipotesi, prevista dallo stesso [\*\*articolo 161, comma 6, L.F.\*\*](#), in cui sia stata già richiesta e concessa una proroga del termine originariamente stabilito per il deposito del piano e della proposta, per giustificati motivi.

**In questi casi, prima della scadenza del termine prorogato, sarà possibile presentare apposita istanza per ottenere una ulteriore proroga sino a 90 giorni per il deposito del piano e della proposta, adducendo i fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica Covid-19.**

In definitiva, nel caso in cui sia stato assegnato dal Tribunale un **termine a seguito di proroga**, *ex articolo, 161 comma 6, L.F.*, per la presentazione del **piano** e della **proposta in un concordato “con riserva”**, per questo termine **non opera la sospensione automatica del decorso** come per gli altri termini ma appare necessario dover presentare apposita istanza per ottenere ulteriore **proroga**.

Altra questione di rilievo è quella relativa alla **fissazione del termine per gli obblighi informativi periodici per i concordati “con riserva”**: l'[\*\*articolo 161, comma 8, L.F.\*\*](#) prevede che, con il decreto che fissa il termine di cui al comma 6, il Tribunale deve disporre gli **obblighi informativi periodici**, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se

nominato, **sino alla scadenza del termine fissato.**

Ci si è chiesti se, a seguito dell'emergenza sanitaria in atto e delle disposizioni in merito alla sospensione dei termini previste, possono esserci conseguenze anche per i **termini assegnati**, al fine di ottemperare agli obblighi informativi a carico del debitore che ha presentato **domanda di concordato “con riserva”**.

Sebbene ci siano stati provvedimenti favorevoli alla sospensione anche dei termini relativi agli obblighi informativi, pare condivisibile la tesi (confermata anche nella **circolare del 15.04.2020 del Tribunale di Milano**) secondo la quale, invece, **i termini concessi per il deposito dei documenti di cui agli obblighi informativi previsti non subiscono sospensione**.

Tali obblighi potranno eventualmente essere rimodulati per tenere conto della particolare situazione e delle difficoltà contingenti nel reperimento di alcuni dati: sicuramente **non potrà essere giustificata una sospensione dell’invio dei dati** laddove l’attività continui, in previsione di un piano che preveda la **continuazione dell’esercizio**, e le **risorse** addette **alla gestione dei dati contabili e all’amministrazione** possano **lavorare anche da remoto**.

## ADEMPIMENTI

### **Misuratori fiscali e registratori telematici: le risposte dell'Agenzia** di Gennaro Napolitano

DIGITAL

Seminario di specializzazione

### **COME DIFENDERSI DALLE PIÙ FREQUENTI CONTESTAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN AMBITO IVA**

[Scopri di più >](#)

Tra i diversi documenti di prassi emanati dall'**Agenzia delle entrate** in seguito all'adozione del **D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia** – convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020) e del **D.L. 23/2020**, c.d. **Decreto Liquidità**, (entrambi contenenti disposizioni finalizzate a **contrastare l'emergenza epidemiologica** legata alla **diffusione del Covid-19**) figura la [circolare 11/E/2020](#).

Con quest'ultima, l'Amministrazione, sollecitata dalle domande formulate da associazioni di categoria, professionisti e contribuenti, ha fornito, sotto forma di risposta a quesiti, **ulteriori chiarimenti interpretativi**, a **integrazione**, soprattutto, delle [circolari 8/E/2020](#) e [9/E/2020](#).

Nel novero delle questioni affrontate nel **documento di prassi** in esame rientrano anche gli effetti delle disposizioni contenute nei due ricordati decreti-legge in relazione agli **adempimenti** connessi ai **misuratori fiscali** e ai **registratori telematici**.

In primo luogo, l'Agenzia ha precisato che nel **rinvio** delle **scadenze** degli **adempimenti fiscali** previsto dal **Decreto Cura Italia** rientra anche la **trasmissione telematica** dei **dati** relativi alle **verificazioni periodiche** e dell'**elenco** dei **tecnicici** incaricati dell'esecuzione delle verifiche stesse.

A tale adempimento, quindi, si applica quanto previsto dall'[articolo 62 D.L. 18/2020](#) secondo il quale *“per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (...)”*. Tali adempimenti, quindi, possono essere effettuati **entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni**.

Analogamente, possono essere effettuati **entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni**, anche gli **adempimenti** (le cui scadenze si collocano nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020), ai quali sono rispettivamente tenuti gli **esercenti**, i **laboratori** e i **tecnicici abilitati**, relativi alla richiesta e all'**effettuazione** delle **verificazioni periodiche** degli

**apparecchi misuratori fiscali e dei registratori telematici e server-RT.**

La circolare, inoltre, precisa che, nel corso del **periodo emergenziale** da **Covid-19**, i **controlli di conformità** degli **apparecchi misuratori fiscali adattati e RT/server RT**, da effettuarsi dagli Uffici Territorio delle Direzioni Provinciali competenti dell'Agenzia delle entrate, possono essere eseguiti, **in proprio dai produttori** che dovranno **autocertificare** (ai sensi del **D.P.R. 445/2000**) l'**esecuzione e l'esito positivo** dei **controlli**. L'**autocertificazione del produttore**, firmata **digitalmente** dal **legale rappresentante**, dovrà essere **inviata telematicamente**, a mezzo **PEC**, alla **Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione** dell'Agenzia.

L'[\*\*articolo 103 D.L. 18/2020\*\*](#) (“*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*”) prevede, al **comma 1**, che “*ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto* del periodo compreso tra la medesima data e quella del **15 aprile 2020** (termine poi prorogato al **15 maggio 2020** dall'[\*\*articolo 37, comma 1, D.L. 23/2020\*\*](#)).

Il **comma 2** dello stesso **articolo 103** stabilisce che “*tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (...) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (...)*”.

Sul punto, la [\*\*circolare 11/E/2020\*\*](#) precisa che, nell'**ambito applicativo** della **sospensione** dei **termini nei procedimenti amministrativi** e degli effetti degli **atti amministrativi in scadenza**, prevista dall'**articolo 103**, rientrano anche i **procedimenti** relativi al **rinnovo** delle **abilitazioni** dei **fabbricanti di misuratori fiscali e registratori telematici e dei laboratori abilitati alle verificazioni periodiche** (di cui al **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 luglio 2003** e alla **circolare 35/E/2006**), in scadenza nel periodo compreso **tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020** che, pertanto, **restano valide** per i **novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza**. Ne consegue che il **soggetto abilitato** dovrà **inoltrare** all'ufficio competente l'**istanza di rinnovo** entro i novanta giorni successivi alla dichiarazione di **cessazione dello stato di emergenza**.

**Analogamente**, ricadono nell'**ambito applicativo** del ricordato **articolo 103** anche i **procedimenti** relativi al **rinnovo** delle **autorizzazioni** di **idoneità** delle **biglietterie automatizzate e di approvazione** dei **modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici**, che siano in scadenza nel **periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020**.

Di conseguenza, tali **autorizzazioni** resteranno  **valide** per i **novanta giorni successivi** alla **dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza**.

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

### ***Il credito di imposta a fronte di tributi ibridi***

di Ennio Vial

DIGITAL Seminario di specializzazione

## COS'È LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI?

Scopri di più >

La [risposta all'istanza di interpello n. 100 del 2 aprile 2020](#) affronta un interessante caso di un soggetto italiano che ha una **stabile organizzazione in un Paese estero**.

L'interpello non ha ovviamente ad oggetto la questione dell'analisi fattuale circa la sussistenza o meno della **stabile organizzazione** ma, sul presupposto che questa esista, si chiedono raggagli in merito alla scomputabilità della **"foreing contractor tax- FCT"** subita dalla **stabile estera**.

I profili di incertezza discendono dal fatto che detto tributo è un'imposta applicabile alle **società** e agli **enti non residenti che svolgono una attività d'impresa** o producono un reddito nel territorio dello Stato Ospitante in qualità di **Foreing contractors**.

L'imposta in esame, introdotta nel **1995**, è stata **riformata a partire dal 2014** e si compone di **due parti**:

- **una parte che rappresenta un'imposta sui redditi societari;**
- **una parte relativa all'imposta sul valore aggiunto.**

Dalla risposta all'interpello si apprende che il pagamento del tributo avviene mediante una **itenuta operata dal soggetto residente** prima dell'effettuazione del pagamento nei confronti della controparte straniera, nel nostro caso italiana.

Si apprende inoltre che vi è anche modo di determinare, in modo puntuale, la **componente relativa alle imposte sui redditi** e la **componente relativa all'Iva**.

L'Agenzia delle Entrate osserva come la **"foreing contractor tax"** non sia prevista dalla **convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e il Paese estero**, Convenzione che al contrario, menziona la **profit tax**.

Tuttavia, viene riconosciuto come il **paragrafo 4 dell'articolo 2 della Convenzione** (la risposta all'interpello fa erroneamente riferimento all'articolo 3), prevede che la convenzione possa essere applicata anche a **imposte che sono state introdotte successivamente e che hanno caratteristiche analoghe**.

L'Agenzia afferma pertanto che si rende necessario valutare la **scomputabilità di un credito di imposta** anche a fronte di questo tributo in base alle regole contenute nella **disciplina domestica** ([articolo 165 Tuir](#)).

L'Agenzia poi propone tutto il percorso logico per valutare la **scomputabilità di questo credito**. Viene, infatti, verificato che il **reddito sia stato prodotto all'estero**, che lo stesso **concorra alla formazione del reddito complessivo** e che il **pagamento delle imposte estere sia avvenuto a titolo definitivo**.

Viene poi ricordato come, nel **paragrafo 2.3 della circolare 9/E/2015**, il credito di imposta è limitato ai tributi stranieri “**che si sostanziano in una imposta sul reddito o, quantomeno, in tributi con natura similare**”.

L'Ufficio ritiene che la **componente della “foreign contractor tax”** relativa alle imposte sui redditi si configuri come una **prestazione patrimoniale coattiva**, prelevata in ragione del **possesso di un reddito**.

Tale circostanza permette di **assimilare tale componente ad un'imposta sui redditi** e quindi di ammetterne la **scomputabilità alle condizioni dell'[articolo 165 Tuir](#)**.

In linea di massima, le conclusioni dell'Agenzia sono **condivisibili** in quanto, se da un lato **non è pensabile di scomputare come credito un prelievo relativo all'Iva**, dall'altro la scomputabilità della componente relativa alle imposte sui redditi appare fuori discussione.

In tal senso, infatti, depone non solo la [circolare 9/E/2015](#), opportunamente citata dall'Ufficio, ma altresì le successive previsioni dell'[articolo 15, comma 2, D.Lgs. 147/2015](#), norma di interpretazione autentica, secondo cui “*sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e lo Stato estero in cui il reddito che concorre alla formazione dell'imponibile è prodotto sia le altre imposte o gli altri tributi esteri sul reddito*”.

La tesi dell'Agenzia peraltro, non è nuova in quanto ad analoghe conclusioni si era già giunti con la [risoluzione 7 marzo 2008, n. 83](#) dove si affronta il caso di una **imposta sostitutiva tunisina** non solo delle imposte dirette ma anche di quelle indirette e dei diritti doganali.

Anche in quest'altro caso il **requisito della similarità** è stato riconosciuto solo **parzialmente**. In quel caso era stata segnalata la necessità di ricostruire il **carico fiscale complessivo** (imposte dirette, indirette e dazi doganali) che l'impresa italiana avrebbe scontato in Tunisia al fine di determinare **l'incidenza dell'imposta sui redditi sul carico teorico complessivo**.

Dalla lettura dei due interventi di prassi si coglie come, mentre nell'imposta forfettaria della [risposta all'istanza di interpello n. 100/2020](#) esistono dei criteri per determinare la quota parte “Iva” e la quota parte “relativa ai redditi”, nel caso della [risoluzione 83/E/2008](#), invece, non essendo possibile questo conteggio, la quota dei vari tributi che compongono il prelievo forfettario viene determinata **calcolando l'incidenza teorica dei vari tributi ordinariamente applicabili** senza forfettizzazione, sul prelievo complessivo di detti tributi teoricamente calcolati sempre senza forfettizzazione.

Un ulteriore aspetto di interesse di questo intervento di prassi è rappresentato dalla visione dell'Agenzia secondo cui **per calcolare il credito di imposta**, pur in presenza di una Convenzione, bisogna sempre far riferimento all'articolo 165.

Si tratta di una presa di posizione che meriterebbe ulteriori approfondimenti e che comunque non è nuova, in quanto ha già fatto capolino nella [risoluzione 1 giugno 2005 n. 69/E](#), dove si esaminava la questione del **credito di imposta di una stabile organizzazione romena di una impresa italiana**.

## HOSPITALITY

### ***La gestione del danno da vacanza rovinata***

di Leonardo Pietrobon



Scopri  
**TEAMSYSTEM HOSPITALITY**  
Il software di gestione alberghiera più innovativo del mercato

Secondo quanto stabilito dall'**articolo 46 del D.Lgs. n. 79/2011**, come modificato dal **D.Lgs. n. 62/2018**, “*nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza*”.

**Il danno da vacanza rovinata**, inteso come **disagio psicofisico** da mancata realizzazione di una vacanza programmata, è quel **pregiudizio al benessere psichico materiale** che il turista soffre per non aver potuto godere in tutto o in parte della vacanza quale occasione di piacere, svago e riposo, essendo la stessa intesa come periodo di rigenerazione delle proprie energie psico-fisiche.

[\*\*CONTINUA A LEGGERE...\*\*](#)